

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana  
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

N. 32 del registro Atti dirigenziali

Cod. CIFRA 154/DIR/2009/000 32

Oggetto: l.r. 37/85 e s.m.i. - Autorizzazione ampliamento alla coltivazione di cava di calcare per inerti in località "Cenova" del Comune di PALO DEL COLLE BA- Fg. 12 Ptc.77-84-90-91-92-96-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170p-175-180-186-187-239-240-241-261. (ampliamento cava confinante autorizzata su fg. 12 ptc. 88-89-93-177-178-179-206)



Ditta INERTI SUD S.r.l. -P.IVA 02454050721  
 Sede Legale: S.S.96, Km. 113 - 70027 Palo del Colle BA - Cas.Post.48 -

IL RESPONSABILE P.O.

Il giorno 10 del mese di febbraio anno 2009 in Modugno BA, nella sede del Servizio Attività Estrattive:

- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e succ. mod. e int.;
- VISTO il D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e succ. modificazioni;
- VISTA la l.r. 4.2.97, n. 7 - art. 4 comma 3°. art. 5 e art. 6 e succ.mod.
- VISTO il D.Lgs. 31.3.98, n. 80 - art. 3 comma 2°;
- VISTA l.r. 22 maggio 1985 n. 37 e successive modificazioni e int.;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D.P.R. 14 Gennaio 1972, n.2:
- VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n.624;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008;
- VISTA la deliberazione di G.RE. n. 27 dell'1.2.2006 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 26 delle NTA del PRAE approvato con DGR 580/2007;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Attività Estrattive n. 62/2007, n. 1/2008 e n.4/2009;

Attesto che copia del presente provvedimento è stato affisso all'Albo del Settore Attività Estrattive per n. 10 giorni consecutivi lavorativi:

dal 10-02-2009

al 23-02-2009

Il presente provvedimento è trasmesso, in copia conforme alla Segreteria della G.R., ed in copia, al Sig. Assessore al ramo.

L'Incaricato  
 Sig.ra Grazia MELE



VISTO L.R. 11/2001 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di impatto ambientale;  
VISTA l'istanza in data 4 mar 2005 prot. 38/min/376 e 11 ago 2005 prot. 38/min/1398, presentata dalla Ditta INERTI SUD S.r.l. - P.IVA 02454050721 -, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in località "Cenova", Fg. 12 Ptc.77-84-90-91-92-96-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170p-175-180-186-187-239-240-241-261 del Comune di PALO DEL COLLE BA.

VISTO che, a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, del Comune di Palo del Colle BA, dal 17.08.2005 al 24.08.2005, non sono state prodotte opposizioni, giusta comunicazione del Comune prot. 3504/12286 del 15.09.2005;

VISTA la comunicazione della società istante in atti prot. 7609/AES del 24 nov 2008 con allegata certificazione, in data 13.11.2008, da parte del Servizio Tecnico del Comune di Palo del Colle, che attesta che le ptc.lle 170 e 175, di proprietà Inerti Sud S.r.l., non sono più usate per lo smaltimento acque luride e che le stesse ricadono in Zona E1 secondo il vigente P.di F. e PUG adottato in data 14.03.2006-

RILEVATO che l'attività estrattiva ricade in territorio non sottoposto ad alcun vincolo, come da comunicazione di seguito, a norma dell'art. 13 comma 7 della l.r. 37/85, da parte degli Enti interessati (riscontro nota prot. 38/min/1539 del 12 set 2005 su area ricadente in fg. 12 ptc. 77-84-90-91-92-96-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170-175-180-186-187-239-240-241-261):



- a) Settore Urbanistico Regionale, nota prot. 7741/PO.FG. del 15 set 2006, " il sito della proponendo cava è ubicato in ambito non interessato da specifica tutela del PUTT/p, ovvero A.T.E. di tipo "E" laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico";
- b) I.R.I.F. - Sez. Prov.le di Bari, nota prot. 2681/2005 del 26 apr 2006, " la cava in argomento non ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e suo regolamento;
- c) Soprintendenza ai Beni AAA.S. - BARI, nota prot. 8678 del 16 dic 2005, " ... non sussistono vincoli ai sensi del D.Lvo 22 gen 2004, n. 42 recante <Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio>";
- d) Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto, nota prot. 18397 del 16.11.2005, "la zona nella quale ricade la cava di cui trattasi non è interessata da vincoli archeologici; ai sensi dell'art. 90 del D.Lvo 42/2004, qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di



*carattere archeologico, la ditta responsabile dovrà sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestuale comunicazione a questo ufficio per i provvedimenti di sua competenza”;*

- e) Ufficio Usi Civici, nota prot. 1002/UC del 18 nov 2005 “ .... Non avendo mai il Comune posseduto beni demaniali..... dichiara non doversi emettere provvedimento di indole demaniale per il Comune di Palo del Colle e passarsi il fascicolo all’archivio”;
- f) Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. 7456 del 25.07.2008 ( riscontro richiesta prot. 3177/AES del 11.12.2006): *...comunica che su dette aree non sussistono al momento, condizioni di incompatibilità con le N.T.A. del P.A.I.... rappresenta tuttavia la necessità di verifica della presenza in progetto di opportuni sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull’area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa”.*



VISTA la Determinazione del dirigente regionale del Settore Ecologia - n. 45/2006 (notificata con nota prot. 2282 del 22 feb 2006), con la quale si esprime *parere favorevole di V.I.A. all’ampliamento a condizione che la ditta predisponga nel termine di 3 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche alle aree di proprietà ed in esercizio, definendo modalità e soprattutto tempi per le attività di ripristino ambientale (che non dovranno superare i 12 mesi);*

VISTO il parere espresso dal CTRAE con Verbale n. 18/2008 del 10 dic 2008: *“...omissis.... favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento cava alle condizioni espresse dagli Enti e/o Uffici cointeressati e, in riferimento alla parte esigua di materiali estratti non commercializzabili e terreno di scopertura da riutilizzare per le opere di recupero ambientale l’esercente deve predisporre preventivamente un “piano di gestione” nei termini di cui al D.Lgvo 117/2008.”*

VISTO il documento di caratterizzazione del terreno di cappellaccio, in atti prot. 7655/AES del 25 nov 2008, ritenuto non contaminato e che come tale “non costituisce rifiuto”, giusta “test di cessione in acqua demonizzata su campione di materiale solido” eseguito dalla società Alikema engineering;

VISTO il “piano di Gestione” dei rifiuti, in atti prot. 61 dell’8.1.2009;

CONSIDERATO che l’area oggetto di cava è in **disponibilità** della ditta medesima, giusta:

- fg. 12 ptc. 138-240-248-187-: titolo di proprietà in data 26.09.2008 a rogito dr. G.Cardinali notaio in Bari;
- fg. 12 ptc. 261: contratto di locazione in data 22 set 2008 reg. Agenzia delle Entrate Bari-2 il 23.09.2008 al n. 12089;
- fg. 12 ptc. 186-239-241: titolo di proprietà in data 27 apr 2006 a rogito dr. Paolo Di Marcantonio notaio in Bari – rep.123774 racc.38068;
- fg.12 ptc. 84-90-121-166: titolo di proprietà in data 24 gen 2008 a rogito dr. G.ppe Palmisano notaio in Grumo Appula – rep.14743 racc.4189 – registrato a Bari-2 il 20 feb 2008 al 1566-1T;



- fg.12 ptc. 170-175: titolo di proprietà in data 24 lug 2008 a rogito dr. G. Palmisano notaio in Grumo Appula rep.15.231 racc.4.515 –Registrato a Bari-2 il 4 ago 2008 al n. 7321-1T;
- fg.12 ptc. 77-91-140: titolo di proprietà in data 19 nov 2004 a rogito dr. Paolo Di Marcantonio notaio in Bari – rep. 119833 Racc. 35702;
- fg.12 ptc. 180: titolo di proprietà in data 13 lug 2004 a rogito dr. Paolo Di Marcantonio notaio in Bari – rep. 119057 Rep. 35297;
- fg.12 ptc. 92-96: titolo di proprietà in data 25 nov 2002 a rogito dr. Paolo Di Marcantonio notaio in Bari – rep. 115020 Racc.33224;
- fg.12 ptc. 150-151-152-153: titolo di proprietà in data 26 apr 1991 a rogito dr. Pietro Speranza notaio in Bari – rep. 31466 Racc. 10297 – registrato a Bari il 7.05.1991 al n. 6943;
- fg. 12 ptc. 139: titolo di proprietà in data 21 mar 2005 a rogito dr. Paolo Di Marcantonio notaio in Bari – rep. 120819 Racc. 36251

CONSIDERATO che la Società esercente ha le capacità tecniche ed economiche, in quanto già opera nel settore dell'attività estrattiva con cava in esercizio confinante con l'area oggetto del presente provvedimento;

#### ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e s.m.i.; non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione.

### DETERMINA

La Ditta INERTI SUD S.r.l., in seguito denominata "Esercente", con SEDE LEGALE in Palo del Colle BA alla VIA S.S. 16, Km. 113 – Cas. Post. 48 - P.IVA 02454050721,

### E' AUTORIZZATA

Alla coltivazione di cava di calcare per inerti in località "Cenova" del Comune di PALO DEL COLLE BA su terreni in *disponibilità* della Ditta medesima, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 12 particelle 77-84-90-91-92-96-121-138-139-140-150-151-152-153-166-170p-175-180-186-187-239-240-241-261, come da planimetria allegata, che è parte integrante del presente decreto;

La superficie catastale/totale dell'area di cava in ampliamento è di circa ha 8.29.17, e deve essere delimitata, a cura dell'Esercente, da un numero sufficiente di vertici, da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm 25X25X30 e portanti l'anno di apposizione (2009); ogni pilastrino sarà individuato con numerazione progressiva

e riportato su cartografia da tenere ad integrazione del presente provvedimento, nonché trasmettere al Servizio Attività Estrattive.

*La presente autorizzazione è condizionata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:*

1) A condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto presentato al Servizio Attività Estrattive (ex Ufficio Minerario Regionale) in data 11 ago 2005 prot. 38/min/1398, ed alle condizioni espresse dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento ai sensi di legge, in particolare:

a) La coltivazione è del tipo a fossa; sull'area oggetto di ampliamento è prevista la realizzazione di n. 4 gradoni di altezza media pari a 10 metri e larghezza del ripiano di metri 6; l'approfondimento massimo si attesta a circa mt. 40 dal p.c.;

b) sono vietati scavi a distanza inferiore alle previsioni di cui all'art. 104 del DPR 128/59, in particolare gli scavi devono arretrare di mt. 20 dalla: 1) strada comunale Lama Micciola o strada vecchia vicinale per Bitonto; 2) strada vecchia vicinale da Bitonto; 3) strada comunale Vatan del Celso.

c) *devono essere realizzati opportuni sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa".*

d) La Società deve predisporre nel termine di mesi 3, un adeguato Piano di ripristino ambientale esteso anche alle aree di proprietà ed in esercizio, definendo modalità e soprattutto tempi per le attività di ripristino ambientale (che non dovranno superare i 12 mesi), così come imposto in sede di V.I.A. con la Determinazione del Settore Ecologia della Regione n. 45/2006

e) il progetto di cava deve essere adeguato alle prescrizioni imposte con il presente provvedimento e alle previsioni delle N.T.A. e Regolamento del PRAE definitivamente approvato con D.G.R. 580/2007 e s.m.i.

2) A realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto presentato al Servizio Attività Estrattive (ex Ufficio Minerario Regionale) in data 11 ago 2005 prot. 38/min/1398, in particolare:

a) È vietato utilizzare materiale proveniente dall'esterno cava;

b) I lavori di recupero ambientale devono procedere come previsto in modo contestuale ai lavori di coltivazione e consisteranno nella ridestinazione delle superfici finali di cava , all'uso agricolo originario.

- 3) A realizzare, entro 3 mesi dalla data di notifica del presente decreto, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti aventi altezza non inferiore a mt. 1,50 fuori terra, oppure con muratura di pari altezza;
- 4) La presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme seguenti, oltre a quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché delle norme espressamente emanande dall'autorità di Polizia Mineraria:
- a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni , anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - SEDE - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio AES;
  - b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
  - c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2);
  - d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
  - e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo-Città vecchia - 74100 Taranto (TA), ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n.42 del 22.10.2004;
  - f) la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- 5) A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 180.000,00 (EURO centoottantamila/00 ) come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, di durata fino al 22 set 2028, tacitamente prorogata, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;
- 6) La presente autorizzazione è valida fino al 22 settembre 2028 e potrà essere prorogata, ove consentito dalla legge , su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;





7) La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento.

8) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico-ambientale, ecc. ecc.;

9) la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgv. 152/2006 e s.m.i.;

10) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

11) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

12) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente.

13) Ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque **prima di dare inizio ai lavori**, l'esercente:

a) deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D.Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (**D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.ecc**);

b) deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.

14) L'inosservanza alle prescrizioni del presente provvedimento comporta la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 16 lett. a) della l.r. 37/85, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni previste da altre leggi; la reiterata inosservanza comporta la decadenza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 della l.r. 37/85 e s.m.i.;


15) Il presente provvedimento è redatto in unico originale, è composta da n. 7 facciate e n. 1 allegato, è immediatamente esecutivo e non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del Bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione;

16) Copia del presente provvedimento è NOTIFICATO alla Ditta INERTI SUD S.r.l.- Via S.S. 16, Km.113 - Cas. Post. 48 - PALO DEL COLLE BA ed al Sig. SINDACO del Comune di PALO DEL COLLE BA.

II RESPONSABILE P.O. delegato

Dr. Vincenzo RINALDI

Palo del Colle - località "Cenova - La Palma" - Ditta Inerti S.p.A.  
scala 1:2000








Il Responsabile P.O.  
Dr. Vincenzo RINALDI

Comune di Bretteo



Area di ampliamento

Cava autorizzata in esercizio

Fascia di rispetto 20 mt. "Strada Vecchia Comunale di Bardi",  
"Strada Vecchia Vicinale da Bitonto - Lama Micciolo",  
"Strada Comunale Vatan del Celso"